

Votazione popolare del 16 febbraio 1992

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota?

Assicurazione malattie

L'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» si propone una duplice finalità: da un canto vuole ancorare nella Costituzione i principi riguardanti l'assicurazione malattie e dall'altro aumentare massicciamente i contributi federali alle casse malati. Soprattutto quest'ultima, esagerata pretesa finanziaria risulta inaccettabile per il Consiglio federale e il Parlamento in quanto la Confederazione non è in grado di far fronte in sì breve tempo a un più che raddoppio dei propri contributi. I problemi dell'assicurazione malattie possono essere meglio risolti con i provvedimenti puntuali proposti dal Consiglio federale.

Testo in votazione pag. 4
Spiegazioni pag. 3-9

Esperimenti sugli animali

L'iniziativa «per una drastica e graduale limitazione degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)» chiede che la sperimentazione sugli animali sia in linea di massima vietata. Sarebbero unicamente ammessi esperimenti nei casi eccezionali specificati nella legge. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. Essa ostacolerebbe gravemente la ricerca nei campi della medicina e della biologia. A titolo di controprogetto è stata ulteriormente inasprita la legge sulla protezione degli animali.

Testo in votazione pag. 12
Spiegazioni pag. 10-15



Primo oggetto:

Iniziativa popolare delle casse malati

Situazione iniziale

Gli sviluppi nell'ambito sanitario svizzero suscitano gravi preoccupazioni. Il nostro sistema sanitario, pur avendo raggiunto un livello qualitativo straordinariamente elevato, ha causato nell'ultimo decennio una vera esplosione dei costi. In questo periodo i costi e premi dell'assicurazione malattie sono aumentati a un ritmo quasi doppio di quello dei salari. L'onere è divenuto insopportabile, per molte famiglie.

Negli ultimi 25 anni la Confederazione ha fatto numerosi sforzi per risolvere i problemi dei costi. Tutti i tentativi sono falliti, compreso il programma urgente per un'assicurazione malattia e maternità, respinto dal popolo nel 1987.

Il Consiglio federale non si è però dato per vinto. Nell'autunno del 1991 ha presentato al Parlamento un decreto federale urgente contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie come anche una revisione della legge federale sull'assicurazione malattie proponendo una serie di provvedimenti puntuali ed efficaci mediante i quali è possibile contenere i costi della sanità e distribuire equamente l'onere dei premi.

Questo il retroscena che deve essere considerato nella valutazione delle due iniziative ancora in sospeso: la prima, inoltrata nel 1985 dalle casse malati, la seconda un anno più tardi dal Partito socialista svizzero e dall'Unione sindacale svizzera.

L'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)», ora sottoposta a votazione, ha raccolto 390 273 firme. Il fulcro dell'iniziativa non si colloca tanto nei cinque nuovi capoversi dell'articolo 34bis della Costituzione federale quanto nelle disposizioni transitorie proposte. Queste impongono alla Confederazione, già dopo un anno dall'accettazione dell'iniziativa, di portare da 1,3 miliardi a oltre 2,8 miliardi di franchi i sussidi attuali e di aumentarli costantemente sino all'entrata in vigore di una nuova legge.

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. Oltre ad essere finanziariamente insopportabile, essa prevede una distribuzione indifferenziata dei sussidi federali senza proporre valide misure per arginare l'esplosione dei costi. La Confederazione è certo disposta a devolvere maggiori mezzi all'assicurazione malattie, ma in modo più efficace di quello proposto nell'iniziativa.

Testo in votazione

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)»

del 23 marzo 1990

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 30 aprile 1985 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{bis} cpv. 3-7 (nuovi)

³ Confederazione e Cantoni garantiscono alla popolazione un'assistenza che corrisponda alle necessità, con prestazioni di servizio medico nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché il suo economico esercizio. Per assicurarne l'economicità, Confederazione e Cantoni emanano in particolare norme tariffarie e contabili.

⁴ L'assicurazione contro le malattie va esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione. Essa comprende in particolare i costi di trattamento e le prestazioni in contanti per le malattie, la maternità, nonché, se non assicurati altrimenti, per gli infortuni e le infermità congenite. Le casse malati hanno facoltà di esercitare assicurazioni complementari concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

⁵ La Confederazione versa sussidi alle casse malati per compensare gli impegni sociali e politico-sociali loro imposti per Costituzione e per legge, in particolare per l'impegno di assicurare la solidarietà fra i sessi e le generazioni.

⁶ I Cantoni, per mezzo di adeguati sussidi, ribassano i premi e le partecipazioni alle spese dell'assicurazione contro le malattie per gli assicurati in condizioni economiche disagiate. All'uopo la Confederazione emana disposizioni quadro. Se impongono alle casse malati obblighi che vadano oltre il diritto federale, i Cantoni devono anche bonificare alle casse i maggiori costi ad esse derivanti.

⁷ La Confederazione regola il rapporto con gli altri rami dell'assicurazione sociale e con gli altri enti tenuti a fornire prestazioni.

Disposizioni transitorie, art. 20 (nuovo)

A partire dall'anno civile susseguente all'accettazione dell'articolo 34^{bis} capoversi 3 a 7 e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione, i sussidi federali alle casse malati saranno regolati secondo le disposizioni che vigevano per il 1974.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Il comitato d'iniziativa giustifica come segue la sua proposta:

«Nell'assicurazione malattia non può più essere tollerata la sfrenata ascesa dei costi. L'onere dei premi ha assunto proporzioni insopportabili per numerosi assicurati. Dal 1964 i prezzi al consumo si sono soltanto triplicati mentre i costi dell'assicurazione malattia si sono decuplicati. Per questo motivo, l'intento centrale dell'iniziativa «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile» è quello di arginare i costi della salute.

Il capoverso 3 del testo dell'iniziativa istituisce le basi giuridiche per porre finalmente un freno a ciò che è superfluo e ineconomico in medicina: occorre promuovere unicamente ciò che è veramente necessario e finanziariamente vantaggioso! Per garantire la solidarietà verso gli anziani e le donne, l'iniziativa esige un'adeguata partecipazione della Confederazione agli oneri di ordine sociale e politico-familiare ch'essa accolla attualmente alle casse malati. Inoltre prevede mirati contributi cantonali agli assicurati con reddito modesto, affinché l'onere dell'assicurazione malattie rimanga realmente nei limiti della capacità finanziaria di tutte le cerchie della popolazione.

Nonostante l'enorme aumento dei costi e dei premi, la Confederazione ha ridotto massicciamente i propri contributi di solidarietà garantiti per legge nel 1964: dal 1976 sino al 1989, complessivamente 7,13 miliardi di franchi. Diversi tentativi del Consiglio federale e del Parlamento volti alla ristrutturazione dell'assicurazione malattie al fine di ottenere un finanziamento più sopportabile sono falliti nel 1974, 1978 e 1986. Anche il nuovo progetto del Consiglio federale a sostegno della solidarietà nell'assicurazione malattie minaccia di soccombere davanti alla resistenza delle solite cerchie, che sinora hanno sempre impedito di compiere i necessari passi in avanti.

Ecco perché l'iniziativa propone ad elettrici ed elettori di porre fine a questo stato di cose. L'accettazione dell'iniziativa istituisce una solida base giuridica su cui Consiglio federale e Parlamento potranno costruire un efficace progetto di revisione.

L'aumento temporaneo dei sussidi federali in virtù della disposizione transitoria costituisce una valida garanzia affinché gli interessati si diano da fare nell'elaborazione e nell'attuazione di un disegno di legge che preveda vasta solidarietà e sostanziali economie.»

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale è del parere che la soluzione del problema dei costi nel campo della sanità è possibile soltanto se se ne combattono le cause. Propone pertanto provvedimenti efficaci che conducono a risultati concreti e duraturi. Per tale scopo esso è pure disposto a impiegare mezzi assai più ingenti. Questi non devono però essere distribuiti indiscriminatamente bensì impiegati in favore delle persone socialmente meno favorite. Inoltre, al contrario dell'iniziativa, esso intende prendere subito provvedimenti per frenare l'ascesa dei costi. In particolare l'iniziativa deve essere respinta per i seguenti motivi:

L'iniziativa non combatte che i sintomi

Il testo dell'iniziativa consta per lo più di principi estremamente generali secondo i quali deve essere disciplinata l'assicurazione malattie. Le casse malati, principali promotrici dell'iniziativa, avrebbero però avuto già da tempo la possibilità di realizzare, secondo il diritto vigente, offerte di prestazioni assicurative veramente sociali e intese a mitigare i costi. Hanno invece assorbito l'incremento dei costi con una maggiorazione dei premi a carico degli assicurati. Attualmente, l'ammontare dei premi ha toccato la soglia della sopportabilità e le casse malati chiedono quindi maggiori contributi da parte della Confederazione. Questa esigenza non costituisce però una riforma del sistema bensì unicamente un lenimento dei sintomi.

Sussidi? D'accordo, ma a che scopo?

L'iniziativa prevede un'unica rivendicazione concreta: quella di obbligare la Confederazione a versare maggiori contributi alle casse malati a contare dal 1993. I contributi federali alle casse malati riconosciute aumenterebbero anno per anno di pari passo con i costi; in base all'evoluzione dei costi dell'anno scorso ne deriverebbe, per il 1993, un contributo federale di oltre 2,8 miliardi di franchi che già l'anno dopo supererebbe il limite dei 3 miliardi e così di seguito sino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge

sull'assicurazione malattie. Forse si riuscirebbe temporaneamente a frenare gli aumenti dei premi da parte delle casse malati. Si tratterebbe però di un'iniezione finanziaria che porrebbe false aspettative: una maggiore entrata per le casse malati senza una corrispondente arginatura dell'evoluzione dei costi fomenterebbe ulteriormente il rincaro dei costi di cura e d'ospedalizzazione. La sfrenata impennata dei costi inghiottirebbe rapidamente gli aiuti federali. Riprenderebbero l'aumento dei premi e la richiesta di maggiori sussidi talché la spirale dei costi si accrescerebbe indisturbata.

Nessun monopolio nell'assicurazione malattie

In caso d'accettazione dell'iniziativa, a beneficiare dei sussidi federali sarebbero unicamente le casse malati riconosciute. La situazione finanziaria delle casse malati è tesa ed il buon funzionamento del settore sanitario appare impensabile senza sani istituti d'assicurazione malattie. Il risanamento finanziario e l'urgente contenimento dei costi possono essere realizzati soltanto se si pongono in sana concorrenza tutte le assicurazioni malattie, comprese quelle degli assicuratori privati. La Confederazione non può pertanto privilegiare singole assicurazioni malattie, come chiesto dall'iniziativa.

Una vera riforma

I nostri sistemi d'assicurazione malattie e sanitario non possono certamente essere rimessi in sesto con semplici principi generali e aiuti finanziari unilaterali, bensì mediante una riforma ben ponderata e radicale. Il Consiglio federale ha presentato al Parlamento due proposte: da un canto, un decreto federale urgente con provvedimenti, immediati e limitati nel tempo, intesi a frenare l'evoluzione dei costi e dei premi nonché a impedire lo sgretolamento della solidarietà a, d'altro canto, una riforma radicale dell'assicurazione malattie volta a risolvere energicamente il problema dell'esplosione dei costi. Queste proposte rispondono ampiamente alle esigenze dell'iniziativa.

Minacciosa esplosione dei costi

Salute, cura e guarigione – esigenze umane elementari – divengono sempre più costose. I premi delle casse malati hanno subito aumenti sproporzionati soprattutto per le persone anziane e le famiglie. L'evoluzione dei costi nell'ambito della sanità rischia di sfuggire ad ogni controllo. Sono ormai divenuti inefficaci i freni posti dall'economia di mercato, come il controllo della qualità e dell'economicità, la parsimonia e la consapevolezza riguardo ai costi. L'evoluzione vertiginosa della medicina, lo sproporzionato aumento del numero dei medici e la mutata struttura d'età della popolazione alimentano incessantemente l'evoluzione dei costi.

Come sorgono i costi della salute?

I costi della salute poggiano su due fattori, **quantità** (numero delle ospedalizzazioni, consultazioni mediche, diagnosi e terapie prescritte) e **prezzo**. La quantità delle prestazioni moltiplicata per il prezzo delle medesime dà il costo. I calcoli evidenziano che negli anni recenti entrambi i fattori, quantità e prezzo, hanno avuto evoluzioni diverse nel campo ospedaliero e nel settore ambulatoriale.

Nel **campo ospedaliero**, l'esplosione dei costi è stata soprattutto provocata dal fattore prezzo. Le tasse d'ospedalizzazione sono aumentate tra il 1980 e il 1989 di circa l'80 per cento. L'evoluzione della quantità per il medesimo periodo è risultata, con il 13 per cento, meno incisiva.

Nel **settore ambulatoriale** i motivi dell'aumento dei costi sono soprattutto conseguenza dell'evoluzione della quantità. Gli interventi dei medici sono aumentati nell'ultimo decennio di circa il 50 per cento. Contemporaneamente sono aumentati di circa il 40 per cento i medicinali prescritti. Parallelamente le tariffe dei medici sono aumentate del 27 per cento ed i medicinali sono rincarati del 20 per cento.

Calo della solidarietà – Problema cruciale dell'assicurazione malattie

Per accaparrarsi nuovi assicurati, nei tempi recenti numerose casse malati hanno cominciato a far propaganda soprattutto fra i giovani offrendo loro premi vantaggiosi e prestazioni elevate, in quanto categoria a basso rischio. Le altre casse, con assicurati anziani che costituiscono un rischio elevato, hanno dovuto aumentare corrispondentemente le tariffe. Il Consiglio federale intende, con la revisione dell'assicurazione malattie, porre fine a siffatta evoluzione che ha già condotto a ingiustizie sociali e minaccia l'esistenza di numerose casse malati.

Misure ben ponderate

La revisione della legge sull'assicurazione malattie costituisce un punto cruciale della politica del Consiglio federale. Essa mira a un nuovo, radicale disciplinamento in materia di costi e di finanziamento nell'ambito sanitario. Apporta provvedimenti che ristabiliscono la solidarietà tra giovani e anziani, sani e malati nonché donne e uomini. In particolare la legge prevede:

- completa libertà di passaggio per gli assicurati
- premi equi e unificati per tutti, senza discriminazione di età, sesso e stato di salute
- contributi federali e cantonali a favore di persone con reddito modesto e quindi anche sgravi per famiglie e anziani
- nuove forme assicurative; riconoscimento dei metodi naturali di cura se ne è comprovata l'efficacia
- compensazione del rischio tra le assicurazioni malattie
- ammissione di assicuratori privati
- numerose misure per il contenimento dei costi (strutture tariffarie unitarie per prestazioni, preventivi globali per gli ospedali, controlli della qualità ecc.).

Con questi provvedimenti è possibile tenere ampiamente conto delle esigenze legittime dei promotori dell'iniziativa, senza pertanto strapazzare eccessivamente le finanze federali con l'elargizione indiscriminata di sussidi. L'accettazione dell'iniziativa arrischia di rallentare il processo di riforma.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)».

Secondo oggetto: Iniziativa popolare concernente gli esperimenti sugli animali

Perché esperimenti sugli animali?

Gli immensi progressi in medicina e biologia sono in gran parte stati realizzati grazie alla sperimentazione sugli animali. Senza quest'ultima, numerose malattie come poliomielite, vaiolo, tifo, difterite, sifilide, colera e tubercolosi, ma anche epizoozie come afta epizootica e rabbia, non avrebbero potuto essere pressoché debellate o comunque curate con successo. Gli esperimenti sugli animali hanno reso possibili notevoli progressi anche in chirurgia e in altri campi della medicina e della veterinaria.

Gli esperimenti sugli animali servono:

- alla preparazione di medicinali, vaccini ecc. per uso umano e veterinario,
- all'esame dell'efficacia e dell'innocuità dei medicinali,
- allo studio delle malattie e dei rispettivi decorsi,
- allo sviluppo di nuovi metodi di cura per esseri umani e animali,
- all'ampliamento delle conoscenze sui cicli vitali.

In Svizzera la sperimentazione sugli animali è prevalentemente attuata presso l'industria chimico-farmaceutica e nelle università.

Quale è stato l'apporto della legge sulla protezione degli animali?

La legge sulla protezione degli animali esige un'autorizzazione per qualsiasi esperimento sugli animali. Tale procedura d'autorizzazione come anche l'impiego di nuovi metodi che consentono lo sviluppo di nuove terapie senza o con limitata sperimentazione sugli animali hanno drasticamente ridotto il numero degli esperimenti sugli animali: nel 1990 circa la metà (1,04 milioni d'animali) rispetto al 1983, anno d'allestimento della prima statistica.

Inoltre, la legge sulla protezione degli animali ha imposto:

- una migliore custodia degli animali da esperimento come anche esperimenti più riguardosi per l'animale;
- lo sviluppo di metodi alternativi in parziale sostituzione della sperimentazione sugli animali;
- nuove prescrizioni in materia di registrazione di medicinali e altre sostanze per cui è riconosciuto il collaudo con metodi alternativi.

Situazione iniziale

La sperimentazione sugli animali è sempre stata e rimane molto controversa. Chi è favorevole alla protezione degli animali esige disposizioni più drastiche o addirittura l'abolizione della sperimentazione sugli animali; i ricercatori presso le università e l'industria, dal canto loro, fanno notare l'indispensabilità di tale sperimentazione per lo sviluppo di nuove terapie in medicina e veterinaria come anche per l'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche.

Il popolo svizzero si è già ripetutamente pronunciato in merito agli esperimenti sugli animali. Nel 1978 ha accolto con l'81,7 per cento dei voti la legge sulla protezione degli animali che pone limitazioni agli esperimenti e, nel 1985, ha respinto con il 70,6 per cento dei voti l'iniziativa popolare «per l'abolizione della vivisezione» che esigeva il divieto assoluto della sperimentazione sugli animali.

Nel 1986 è riuscita con 130 175 firme valide l'**iniziativa popolare «per una drastica e graduale limitazione degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)»**. Essa esige il divieto di tutti gli esperimenti che procurano all'animale dolori, sofferenze o danni. Le eccezioni devono essere disciplinate per legge. Va usato il massimo ritegno nella concessione di autorizzazioni per esperimenti che non abbiano importanza decisiva per la conservazione della vita umana o animale oppure per la cura o il lenimento di sofferenze considerevoli. Inoltre le organizzazioni per la protezione degli animali devono avere diritto di ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate (ricorso delle associazioni).

Nel 1991, il Parlamento, a titolo di controprogetto indiretto all'iniziativa ritenuta estremamente limitativa, ha deciso un inasprimento della legge sulla protezione degli animali. L'inasprimento, oltre a tenere conto di esigenze dell'iniziativa, ha introdotto miglioramenti a livello esecutivo. Le nuove prescrizioni sono in vigore dal 1° dicembre 1991.

Il Consiglio federale e la grande maggioranza del Parlamento respingono l'iniziativa poiché limiterebbe eccessivamente la ricerca nei campi della medicina e della biologia. La legge sulla protezione degli animali, in vigore dal 1981, rispettivamente il suo inasprimento del 1991, ha migliorato radicalmente la protezione degli animali. Va incontro alle proposte dell'iniziativa senza pertanto ostacolare eccessivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi mezzi terapeutici.

Testo in votazione

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)»

del 22 marzo 1991

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)» del 30 ottobre 1986 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 25^{ter}

¹ Gli esperimenti sugli animali che arrecano loro dolori, sofferenze o danni sono vietati su tutto il territorio della Confederazione.

² La legislazione federale determina le eccezioni. Autorizzazioni per esperimenti che non sono né di importanza decisiva per la conservazione della vita umana o animale né per la cura o il lenimento di sofferenze considerevoli possono essere accordate soltanto con il massimo ritegno.

³ Detta legislazione ha lo scopo di limitare considerevolmente e progressivamente gli esperimenti sugli animali. In particolare essa contiene disposizioni anche su:

- a. la riduzione, il miglioramento e la sostituzione degli esperimenti sugli animali;
- b. il promovimento di metodi alternativi agli esperimenti sugli animali;
- c. l'obbligo d'autorizzazione per esperimenti su certi invertebrati;
- d. il controllo integrale obbligatorio dell'effettivo degli animali negli istituti e nei laboratori che procedono a esperimenti su animali nonché negli allevamenti di animali da laboratorio;
- e. l'obbligo d'informazione delle autorità e degli istituti, laboratori e allevamenti di cui alla lettera d;
- f. il diritto di ricorso e d'azione, nei confronti delle autorità federali e cantonali, spettante alle organizzazioni che, secondo i loro statuti, si occupano della protezione degli animali;
- g. l'istituzione e la gestione di un centro di documentazione per l'attuazione delle disposizioni dei capoversi 2 e 3.

⁴ Il diritto federale dev'essere adattato in conformità dei capoversi 1 a 3, periodicamente ma almeno ogni cinque anni, al più recente stato della scienza, della ricerca e della tecnica.

⁵ L'esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni in quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

II La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 25^{bis} cpv. 2 lett. d

- d. gli interventi su animali vivi;

III Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 21

Il più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 25^{ter}, tutti gli esperimenti sugli animali secondo l'articolo 25^{ter} capoverso 1 saranno vietati fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Argomenti del comitato d'iniziativa

Il comitato d'iniziativa giustifica come segue la sua proposta:

«L'iniziativa sulla protezione degli animali si prefigge di evitare inutili sofferenze agli animali. Gli esperimenti sugli animali devono pertanto essere drasticamente ridotti al minimo necessario per la salute degli esseri umani e degli animali. Non devono più essere permessi esperimenti sostituibili, inutili, superati e superflui come anche quelli di routine e di prestigio attuati ad esempio per prodotti di bellezza, tabacchi, detersivi, materie sintetiche e prodotti agrochimici.

In Svizzera vengono pur sempre ancora tollerate sperimentazioni su animali che altrove sono già da tempo vietate. Esistono ancora numerosi esperimenti cui è possibile rinunciare senza pregiudizi per la salute umana. Vengono inoltre autorizzati esperimenti la cui utilità è posta in dubbio persino dagli esperti; centinaia di migliaia di animali sono esposti alle atroci sofferenze di esperimenti crudeli.

La drastica riduzione della sperimentazione sugli animali esige che siano ancorati nella Costituzione limiti etici, che, a tutela degli animali, siano riconosciuti i diritti di ricorso e di azione a poche e scelte organizzazioni della protezione degli animali, che mediante l'obbligo d'informazione a tutti gli interessati sia istituita maggiore trasparenza per il cittadino e che siano puntualmente promossi metodi alternativi di sperimentazione come anche il periodico adeguamento della legislazione allo stato più recente della ricerca. Nonostante i giganteschi progressi della scienza e della tecnica l'adeguamento della nostra legislazione è intervenuto con un ritardo di dieci anni.

Di tutte queste esigenze tiene conto l'iniziativa sulla protezione degli animali ma non il controprogetto indiretto entrato in vigore il 1° dicembre 1991. Soltanto l'iniziativa è quindi in grado di fornire le basi per una moderna politica della sperimentazione sugli animali.

Gli avversari pretendono che questa morigerata iniziativa sulla protezione degli animali costituisca un pericolo per la nostra salute. È falso! Sono esplicitamente permessi gli esperimenti d'importanza decisiva per la conservazione della vita umana o animale oppure per la cura o il lenimento di sofferenze considerevoli. La ricerca medica non viene pertanto pregiudicata bensì incanalata nelle vie eticamente sostenibili della rinuncia alla sperimentazione sugli animali.

Un sì all'iniziativa sulla protezione degli animali significa sì a detta protezione senza recare pregiudizio al progresso scientifico o alla salute umana.»

Parere del Consiglio federale

Gli esperimenti sugli animali permangono necessari e non possono essere fondamentalmente vietati in quanto indispensabili alla ricerca medica e biologica. Le procedure d'autorizzazione sancite dalla legge sono sufficienti per proteggere gli animali. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi:

Principio errato

Attualmente non si può ancora rinunciare alla sperimentazione sugli animali. Numerosi metodi terapeutici possono essere sviluppati unicamente grazie agli esperimenti sugli animali. L'iniziativa, pur ammettendo talune eccezioni, esige per principio il divieto di esperimenti opprimenti e travisa pertanto la realtà. Lavori di ricerca condotti su animali verrebbero ad essere bollati di cosa vietata pur rivestendo grande importanza per la salute umana e animale e per il progresso della medicina umana, di quella veterinaria e della biologia. Sarebbe ingiustamente screditato l'operato di numerosi istituti e laboratori.

Minaccia per la ricerca fondamentale

Secondo l'iniziativa le autorizzazioni per esperimenti sugli animali possono di regola essere concesse quando risulta comprovato che l'esperimento è d'importanza decisiva per la conservazione della vita o per il lenimento di sofferenze considerevoli. Nella ricerca fondamentale medica o biologica è quasi impossibile fornire siffatta prova diretta in quanto si studiano le conoscenze basilari riguardanti i processi vitali umani e animali. La ricerca fondamentale crea però i presupposti per lo sviluppo di nuovi farmaci e metodi terapeutici. La prova chiesta dall'iniziativa presupporrebbe quindi la presenza di risultati di ricerche ancor prima che tali ricerche siano iniziate.

Discutibilità del ricorso delle associazioni

L'iniziativa chiede un diritto di ricorso e di azione per le organizzazioni che si occupano della protezione degli animali. Tale diritto contrasta con la legittimità della protezione dei dati nell'industria e nella ricerca. I Cantoni rilasciano annualmente circa 1800 autorizzazioni sulla base di fattispecie che, nel legittimo interesse degli istituti di ricerca, non possono sempre essere rese pubbliche. Inoltre con tale forma di ricorso importanti ricerche potrebbero trovarsi ritardate per mesi o addirittura per anni.


Svantaggi economici

Impedimenti e remore a carico di progetti di ricerca produrrebbero irresponsabili ripercussioni sulla ricerca universitaria e sull'industria chimico-farmaceutica: perdita sul piano nazionale di un «know-how» economicamente importantissimo, menomazione della capacità concorrenziale, trasferimento all'estero di istituti di ricerca e centri di produzione e quindi perdita di numerosi posti di lavoro. La competitività e l'elevato livello della nostra ricerca presso l'industria e le università non devono essere inutilmente ostacolati e pertanto pregiudicati. Con lo spostamento della sperimentazione all'estero non vi è evidentemente alcun giovamento a favore degli animali.

Esigenze principali adempiute

La legislazione svizzera sulla protezione degli animali ha già introdotto numerosi miglioramenti in materia. Sul piano internazionale gode di ottima fama. Con la recente revisione offre una soluzione equilibrata tra il promovimento della protezione degli animali e le esigenze della ricerca e dell'economia. Riguardo ai prodotti cosmetici e ai tabacchi essa permette esperimenti sugli animali soltanto in pochi casi eccezionali. D'altro canto, sarebbe un segno d'irresponsabilità ammettere sul mercato dei prodotti chimici, come ad esempio i detersivi e prodotti impiegati in agricoltura, senza averne dapprima comprovata l'innocuità per l'uomo, gli animali e l'ambiente. L'esame della tossicità (esame dell'innocuità) è riconosciuto soltanto se attuato secondo rigide norme internazionali. Attualmente sono protetti persino gli invertebrati superiori. A livello federale esiste un ufficio di documentazione incaricato di promuovere l'impiego e lo sviluppo di metodi alternativi. Tutte le domande d'autorizzazione per esperimenti sugli animali sono valutate da commissioni in cui sono rappresentate anche le organizzazioni di protezione degli animali. La legge prevede inoltre per la Confederazione la possibilità di ricorso contro le autorizzazioni rilasciate dai Cantoni.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «per una drastica e graduale limitazione degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)».



Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare come segue il 16 febbraio 1992:

- **NO** all'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa della casse malati)»
- **NO** all'iniziativa popolare «per una drastica e graduale limitazione degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)»